

giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 24 ottobre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non definendo le condizioni alle quali devono essere forniti ai lavoratori interessati dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 9, n. 3, della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 79 del 10.3.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

7 novembre 2002

nelle cause riunite C-24/01 P e C-25/01 P: Glencore Grain Ltd e Compagnie Continentale (Francia) SA (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti urgenti della Comunità agli Stati dell'ex Unione Sovietica — Bando di gara — Libera concorrenza — Audizione di testimoni»)

(2002/C 323/23)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-24/01 P e C-25/01 P, Glencore Grain Ltd, già Richco Commodities Ltd, con sede in Hamilton (Bermudes) (avvocati: gli avv.ti P. Bos e J. van Zuuren), Compagnie Continentale (Francia) SA, con sede in Labège (Francia) (avvocati: P. Bos e P. Chabrier), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) l'8 novembre 2000, nelle cause riunite T-485/93, T-491/93, T-494/93 e T-61/98, Dreyfus e a. contro Commissione (Racc. pag. II-3659), procedimenti in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee (agenti: signora M.-J. Jonczy e signor T. van Rijn), Louis Dreyfus & Cie SA, con sede in Paris (Francia), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, C. W. A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann e S. von

Bahr, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 7 novembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I ricorsi contro le pronunce del Tribunale di primo grado vanno respinti.*
- 2) *La Glencore Grain Ltd è condannata alle spese nella causa C-24/01 P e la Compagnie Continentale (Francia) SA è condannata alle spese nella causa C-25/01 P.*

(¹) GU C 108 del 7.4.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

24 ottobre 2002

nella causa C-81/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Cour de cassation): Borie Manoux SARL contro Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) (¹)

(«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Vino — Designazione e presentazione dei vini — Vini di qualità prodotti in regioni determinate (“v.q.p.r.d”) — Indicazione di un marchio sull'etichettatura — Limiti — Artt. 11 e 40 del regolamento n. 2392/89»)

(2002/C 323/24)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-81/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Borie Manoux SARL e Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 40 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13), nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 dicembre 1991, n. 3897 (GU L 368 pag. 5), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dal sig. V. Skouris, e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici, avvocato generale: L. A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 24 ottobre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 40 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, nella versione modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 dicembre 1991, n. 3897, va interpretato nel senso che esso non osta all'uso di un marchio contenente una menzione geografica e destinato a commercializzare vino, il quale può lasciar supporre erroneamente che la detta menzione geografica formi oggetto di tutela, a meno che non esista un rischio reale che l'uso di un siffatto marchio induca in errore i consumatori interessati e, di conseguenza, influenzi le loro scelte economiche. Spetta al giudice nazionale valutare se ciò si verifici.

(¹) GU C 108 del 7.4.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

24 ottobre 2002

nella causa C-82/01 P: Aéroports de Paris contro Commissione delle Comunità europee(¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Trasporti aerei — Gestione degli aeroporti — Abuso di posizione dominante — Canon discriminatori»)

(2002/C 323/25)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-82/01 P, Aéroports de Paris (avvocato: H. Calvet), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 12 dicembre 2000 nella causa T-128/98, Aéroports de Paris contro Commissione (Racc. pag. II-3929), procedimento in cui le altre parti sono: Commissione delle Comunità europee (agente: signora L. Pignataro, assistita dal B. Geneste) e Alpha Flight Services SAS (avvocati: L. Marville e A. Denants), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. C. Gulmann, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 24 ottobre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Aéroports de Paris è condannato alle spese.

(¹) GU C 118 del 21.4.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

24 ottobre 2002

nella causa C-99/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Gottfried Linhart contro Hans Biffl(¹)

(«Ravvicinamento delle legislazioni — Artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE) — Direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici — Direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole — Normativa nazionale che prevede restrizioni in materia di pubblicità»)

(2002/C 323/26)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-99/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), nel procedimento penale dinanzi a tale giudice contro Gottfried Linhart e Hans Biffl, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE) nonché delle direttive del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 151, pag. 32), e direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissechet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 24 ottobre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE, osta alla normativa di uno Stato membro che, all'atto dell'immissione in commercio di prodotti cosmetici, vieti di fare riferimento a perizie mediche — in particolare utilizzando la dicitura «testato dermatologicamente» — nel caso in cui tale riferimento non contenga indicazioni circa l'oggetto e il risultato di tali perizie.